

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 31 maggio 2014

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

LEGGE PROVINCIALE 23 aprile 2014, n. 3.

Istituzione dell'imposta municipale immobiliare (IMI). (14R00198) Pag. 1

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 25 marzo 2014, n. 052/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento recante criteri e modalità per la concessione alle imprese di agevolazioni per l'accesso al credito in attuazione l'articolo 8, comma 1, della legge regionale 2/2012, emanato con decreto del Presidente della Regione 17 ottobre 2012, n. 209. (14R00182).... Pag. 7

LEGGE REGIONALE 26 marzo 2014, n. 3.

Disposizioni in materia di organizzazione e di personale della Regione, di agenzie regionali e di enti locali. (14R00181)..... Pag. 12

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 11 aprile 2014, n. 20.

Disposizioni sul frazionamento di edifici a destinazione industriale e artigianale. Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio). (14R00202) Pag. 16

LEGGE REGIONALE 15 aprile 2014, n. 21.

Disciplina della Conferenza permanente delle autonomie sociali. Abrogazione della l.r. 20/2007. (14R00203)..... Pag. 17





**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)**

LEGGE PROVINCIALE 23 aprile 2014, n. 3.

Istituzione dell'imposta municipale immobiliare (IMI).

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della regione Trentino-Alto Adige n. 17/I-II
del 29 aprile 2014)*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione dell'imposta municipale immobiliare

1. Ai sensi dell'articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, la Provincia autonoma di Bolzano istituisce, a decorrere dall'anno 2014, l'imposta municipale immobiliare (IMI). Essa sostituisce sul proprio territorio integralmente le imposte comunali immobiliari istituite con leggi statali, anche relative alla copertura dei servizi indivisibili.

2. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio statale. La neutralità finanziaria per il bilancio dello Stato è assicurata secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 521, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

3. La dotazione finanziaria di cui all'articolo 1, comma 1, della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, è ridotta in ragione delle quote di gettito riservate allo Stato di cui al comma 2 del presente articolo.

4. Le minori entrate derivanti ai Comuni per effetto della presente legge possono essere rimborsate da parte della Provincia autonoma di Bolzano. Tale ristoro viene quantificato in sede di accordo di cui all'articolo 2 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6.

5. L'imposta è applicata in tutti i Comuni della provincia, con effetto dal 1° gennaio 2014 in base alle disposizioni che seguono.

Art. 2.

Potestà regolamentare e deliberazioni dei Comuni

1. Con proprio regolamento, da approvare con deliberazione del Consiglio comunale non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e con effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno a cui il bilancio si riferisce, i Comuni disciplinano quanto a loro mandato dalla presente legge.

2. I Comuni determinano con regolamento:

a) le fattispecie di immobili per le quali è prevista una riduzione di aliquota, nonché quelle esenti dall'imposta;

b) le fattispecie di immobili per le quali è prevista una maggiorazione di aliquota;

c) la documentazione, comprovante i presupposti per le riduzioni e le esenzioni, e le modalità di presentazione della stessa;

d) la possibilità per la Giunta comunale di definire periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del Comune, qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato;

e) la possibilità per la Giunta comunale di stabilire differimenti di termini per i versamenti per situazioni particolari.

3. Il Consiglio comunale stabilisce con apposita deliberazione la misura dell'aliquota ordinaria, delle aliquote ridotte e delle aliquote maggiorate, nonché la misura della detrazione per l'abitazione principale.

4. Il Comune con delibera della Giunta comunale designa un funzionario/una funzionaria cui conferire le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta. Il funzionario/la funzionaria sottoscrive le richieste, gli avvisi e i provvedimenti e dispone i rimborsi.

5. Il regolamento comunale di cui al comma 1 e le deliberazioni di cui ai commi 2 e 3 devono essere pubblicati sul sito istituzionale del Comune e comunicati alla Ripartizione provinciale Enti locali entro 30 giorni dalla loro adozione.

6. La Ripartizione provinciale Enti locali, entro il 31 marzo di ciascun anno, pubblica sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Bolzano tabelle riassuntive delle informazioni utili al calcolo dell'imposta.

Art. 3.

Presupposto impositivo

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili, nella fattispecie di fabbricati e aree fabbricabili, siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, ivi compresi l'abitazione principale e le pertinenze della stessa.

Art. 4.

Definizioni

1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1:

a) per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il soggetto possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio provinciale, l'agevolazione per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;



b) per “pertinenze dell’abitazione principale” si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di tre unità pertinenziali, di cui al massimo due della stessa categoria;

c) per “fabbricato” si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, in quanto graffata catastalmente e computata nella rendita del fabbricato medesimo. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di comunicazione di fine lavori oppure, se antecedente, dalla data di accatastamento;

d) per “area fabbricabile” si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base al piano urbanistico comunale ovvero alle sue modifiche, definitivamente approvati e pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione, indipendentemente dall’adozione di piani attuativi del medesimo. Non sono considerati aree fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 - entrambi iscritti nella previdenza agricola - sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali. Nell’ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia i requisiti sopra individuati l’area non è considerata fabbricabile solo per la sua parte di possesso.

Art. 5.

Equiparazioni all’abitazione principale

1. All’abitazione principale sono equiparate:

a) le abitazioni principali e le relative pertinenze delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di tre unità pertinenziali, di cui al massimo due della stessa categoria, possedute a titolo di proprietà o a titolo di usufrutto o a titolo di diritto di abitazione da persone anziane o disabili, che da esse devono trasferire la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;

b) gli alloggi regolarmente assegnati ai sensi dell’articolo 94, comma 1, della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e le relative pertinenze delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di tre unità pertinenziali, di cui al massimo due della stessa categoria;

c) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e le relative pertinenze delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di tre unità pertinenziali, di cui al massimo due della stessa categoria.

Art. 6.

Soggetti passivi

1. Soggetti passivi dell’imposta sono:

a) il proprietario/la proprietaria oppure il/la titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione e superficie di fabbricati e di aree fabbricabili;

b) il concessionario/la concessionaria, nel caso di concessione di patrimonio demaniale;

c) il locatario/la locataria, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario/la locataria è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;

d) il coniuge a cui è stata assegnata l’abitazione coniugale a seguito di provvedimento giudiziale di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

e) il genitore al quale è stata assegnata l’abitazione a seguito di provvedimento giudiziale di affidamento del figlio/della figlia o dei figli;

f) l’amministratore/l’amministratrice del condominio per le parti comuni dell’edificio che possiedono un’autonoma rendita catastale. L’amministratore/l’amministratrice è autorizzato/autorizzata a prelevare l’importo necessario al pagamento dell’imposta dalle disponibilità finanziarie del condominio, attribuendo le quote ai singoli condomini con addebito nel rendiconto annuale;

g) l’amministratore/l’amministratrice del condominio o della comunione sul quale o sulla quale sono costituiti diritti reali di godimento a tempo parziale (multiproprietà). L’amministratore/ l’amministratrice è autorizzato/autorizzata a prelevare l’importo necessario al pagamento dell’imposta dalle disponibilità finanziarie del condominio o della comunione, attribuendo le quote ai singoli titolari dei diritti di cui al primo periodo con addebito nel rendiconto annuale.

2. Al termine del comma 1 dell’articolo 34-bis della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, sono aggiunte le seguenti parole: “Tale diritto di abitazione è limitato solamente ai locali effettivamente abitati dall’alienante e dal suo coniuge.”

Art. 7.

Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell’imposta è il Comune relativamente agli immobili la cui superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nel cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell’anno cui l’imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.



Art. 8.

Base imponibile

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi del presente articolo.

2. Per i fabbricati iscritti in catasto la base imponibile è il valore catastale. Il valore catastale è ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto i seguenti moltiplicatori:

a) 168 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catasta-le A/10;

b) 147 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

c) 84 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;

d) 68,25 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;

e) 57,75 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

3. A tal fine la Ripartizione provinciale Libro fondiario, catasto fondiario e urbano evidenzia sugli estratti catastali in aggiunta alla rendita catastale il valore catastale.

4. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione e ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

5. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 59, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, che è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 4 della presente legge senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di comunicazione di fine lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data di accatastamento del fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato. La disposizione di cui al presente comma non trova applicazione in caso di lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione, conformi alla concessione edilizia, relativi a edifici esenti ai sensi dell'articolo 11 della presente legge.

6. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche; il comune può derogare da tale riduzione sulla base di criteri oggettivi;

b) per i fabbricati per i quali vengono meno i presupposti per l'agibilità o l'abitabilità ai sensi della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

7. Le agevolazioni di cui al comma 6 non sono cumulabili.

8. Il Comune chiede all'Ufficio catastale territorialmente competente la classificazione di immobili non iscritti oppure il cui classamento risulti non aggiornato oppure palesemente non congruo rispetto a fabbricati simili e aventi medesime caratteristiche, indicando, ove possibile, la data della presunta omissione. Qualora sia accertata l'omissione, la rendita attribuita al fabbricato ha decorrenza, agli effetti fiscali, a partire dal momento, a cui riferire l'omissione, oppure, nel caso in cui non sia possibile stabilire il momento di omissione, dal 1° gennaio dell'anno in cui il Comune abbia fatto la richiesta all'Ufficio catastale territorialmente competente. L'Ufficio catastale territorialmente competente procede prioritariamente alle operazioni di verifica degli immobili segnalati dal Comune. Il proprietario/La proprietaria dell'immobile viene informato/a dell'avvio del procedimento previsto dal presente comma.

Art. 9.

Determinazione dell'aliquota

1. L'aliquota ordinaria dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota ordinaria sino a 0,5 punti percentuali.

2. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze.

3. L'aliquota è ridotta allo 0,56 per cento per i fabbricati classificati nelle categorie catastali C/1 e C/3 e nel gruppo catastale D, ad eccezione degli immobili appartenenti alla categoria catasta-le D/5, nonché per i rifugi alpini classificati nella categoria catastale A/11. I Comuni possono modificare in diminuzione l'aliquota sino all'aliquota minima di 0,1 punti percentuali, anche per specifiche fattispecie di fabbricati, sulla base dei criteri da stabilirsi nel regolamento comunale.

4. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i seguenti fabbricati, fermo restando che per specifiche fattispecie di fabbricati i Comuni possono aumentare fino allo 0,1 per cento l'aliquota sulla base di criteri da stabilire con regolamento comunale: i fabbricati utilizzati prevalentemente per l'attività di affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per ferie ai sensi della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, nonché i fabbricati utilizzati ad uso agriturismo ai sensi della legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7, e le relative pertinenze delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di tre unità pertinenziali, di cui al massimo due della stessa categoria. L'aliquota ridotta non si applica alle abitazioni delle categorie catastali A/1, A/7, A/8 e A/9. Se sussistono almeno 75 punti di svantaggio l'aliquota per fabbricati utilizzati ad uso agriturismo può essere ridotta fino allo zero per cento con regolamento comunale.

5. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per le seguenti fattispecie di fabbricati rurali strumentali che sono destinati:

a) ad abitazione dei/delle dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a 100, assunti/assunte in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento, anche se accatastati in una delle categorie del gruppo A, ad eccezione delle categorie A/1, A/7, A/8 e A/9. Un'abitazione si con-



sidera fabbricato rurale ad uso strumentale per un intero periodo d'imposta se occupata da dipendenti agricoli a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative complessivamente superiore a 100;

b) ad uso di ufficio dell'azienda agricola, anche se accatastati in categoria catastale diversa da D/10;

c) al trattamento, alla trasformazione, alla conservazione, alla valorizzazione o alla commercializzazione dei prodotti agricoli dei settori ortofrutticolo, vitivinicolo e lattiero caseario da parte di cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, nonché da parte di società agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.

6. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per gli immobili posseduti ed utilizzati da scuole private, dagli enti non commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, che svolgono per statuto attività nell'ambito assistenziale, previdenziale, sanitario, di ricerca scientifica, didattico, ricettivo, culturale, ricreativo e sportivo. I Comuni possono modificare, anche per specifiche fattispecie di fabbricati, sulla base dei criteri da stabilirsi nel regolamento comunale, in diminuzione l'aliquota sino all'azzeramento della stessa.

7. Le aliquote sono stabilite dal Consiglio comunale con deliberazione da adottare entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, con effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno a cui il bilancio si riferisce.

8. I Comuni possono prevedere delle riduzioni di aliquota nel limite di cui al comma 1 per le seguenti tassative fattispecie, tenuto conto del principio di fondo secondo cui per fattispecie uguali e/o simili si applica la stessa aliquota:

a) se l'immobile è situato in un comune in cui si ravvisa una situazione di tensione abitativa e per questo immobile viene stipulato un contratto di locazione o concordato un nuovo contratto, stabilito secondo i parametri degli accordi definiti in sede locale di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, e controfirmato dalle associazioni che hanno siglato detti accordi oppure per le abitazioni e le relative pertinenze delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, locate a canone ridotto, nella misura massima di tre unità pertinenziali, di cui al massimo due della stessa categoria, se nelle stesse il locatario ha stabilito la propria residenza e dimora abituale. La riduzione non si applica alle abitazioni delle categorie catastali A/1, A/7, A/8 e A/9;

b) per le abitazioni e le relative pertinenze delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di tre unità pertinenziali, di cui al massimo due della stessa categoria, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di qualsiasi grado e in linea collaterale entro il secondo grado, se nelle stesse il/la parente ha stabilito la propria residenza e dimora abituale. La riduzione non si applica alle abitazioni delle categorie catastali A/1, A/7, A/8 e A/9.

9. Le riduzioni spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte e vanno comprovate mediante idonea documentazione e secondo le modalità definite nel regolamento comunale, a pena di decadenza.

Art. 10.

Detrazione per l'abitazione principale e ulteriori fattispecie

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze è detratto un importo pari all'imposta dovuta per un'abitazione della categoria catastale A/2, classe 1, di 7 vani, maggiorata del 15 per cento, come è evidenziato nell'allegata tabella A, rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. La detrazione è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta. Nei Comuni con più zone censuarie viene considerata la media aritmetica delle diverse rendite della categoria catastale A/2, classe 1, nelle zone censuarie del Comune. Per il terzo minore e ogni successivo, appartenente al nucleo familiare, purché dimorante abitualmente e risiedente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del nucleo familiare è maggiorata la detrazione di 50,00 euro. L'importo della detrazione è riconosciuto ai soggetti passivi del nucleo familiare secondo la disciplina di cui al comma 2. Per le persone con invalidità accertata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, viene concessa un'ulteriore detrazione di 50,00 euro.

2. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

3. Il Comune con la deliberazione di cui all'articolo 2, comma 3, può disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta.

4. La detrazione stabilita per le abitazioni principali si applica anche ai fabbricati della categoria catastale A e della categoria catastale D che servono anche da abitazione, di proprietà di imprese, nelle quali uno/una dei titolari dell'impresa e il suo nucleo familiare hanno stabilito la propria residenza e dimora abituale.

Art. 11.

Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta:

a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dalle Comunità comprensoriali, dai Comuni, dagli enti del Servizio Sanitario Nazionale, dalle amministrazioni di beni di uso civico di cui alla legge provinciale 12 giugno 1980, n. 16, e di cui alla legge provinciale 7 gennaio 1959, n. 2, e successive modifiche, e dai consorzi fra detti enti e dai consorzi di bonifica di cui alla legge provinciale 28 settembre 2009, n. 5, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;



b) gli immobili posseduti dal Comune interamente o prevalentemente sul proprio territorio;

c) i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9, e B/7;

d) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modifiche;

e) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le relative pertinenze;

f) gli immobili posseduti da enti pubblici e privati ai sensi dell'articolo 20-*bis* della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13 e successive modifiche, che sono accreditati ai sensi delle vigenti disposizioni provinciali, e precisamente le case di riposo, i centri di degenza e le strutture per l'accompagnamento e l'assistenza abitativa per anziani;

g) i seguenti fabbricati rurali ad uso strumentale:

1) costruzioni destinate alla protezione delle piante;

2) costruzioni destinate alla conservazione dei prodotti agricoli;

3) costruzioni destinate alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;

4) costruzioni destinate all'allevamento e al ricovero degli animali;

5) costruzioni destinate alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna;

6) costruzioni destinate al trattamento, alla trasformazione, alla conservazione, alla valorizzazione o alla commercializzazione dei prodotti agricoli, con eccezione di quelle soggette all'imposta in base all'articolo 9, comma 5, lettera c);

7) costruzioni destinate all'esercizio dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del Codice civile, con eccezione dei fabbricati di cui all'articolo 9, commi 4 e 5, della presente legge;

8) abitazioni realizzate ai sensi dell'articolo 107, comma 17-*bis*, della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche.

2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte e va comprovata mediante idonea documentazione e secondo le modalità definite nel regolamento comunale, a pena di decadenza.

Art. 12.

Dichiarazione

1. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio della provincia mediante presentazione di apposita dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, nei casi e con le modalità stabiliti con decreto del Presidente della Provincia. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati e degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

2. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), ovvero dell'imposta municipale sugli immobili (IMU), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMI.

3. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore/la curatrice o il commissario liquidatore/la commissaria liquidatrice, entro 90 giorni dalla data della sua nomina, deve presentare al Comune di ubicazione degli immobili stessi una dichiarazione attestante l'avvio della procedura.

Art. 13.

Versamenti

1. L'imposta è calcolata in autoliquidazione, applicando alla base imponibile la relativa aliquota vigente del Comune, ed è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.


2. Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso è effettuato in due rate, la prima con scadenza al 16 giugno, pari all'imposta dovuta per il primo semestre, e la seconda con scadenza al 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno. L'imposta può essere versata anche in un'unica soluzione annuale entro il 16 giugno. Il Comune può con il regolamento di cui all'articolo 2, comma 2, stabilire un unico termine di pagamento dell'imposta da effettuare entro il 16 dicembre.

3. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del modello F24, secondo le disposizioni dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dai provvedimenti di approvazione del modello e dei codici tributo del direttore dell'Agenzia delle Entrate oppure mediante ulteriori canali di pagamento da definirsi con decreto del Presidente della Provincia. Gli importi dovuti non sono soggetti ad alcun arrotondamento.

4. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore/la curatrice o il commissario liquidatore/la commissaria liquidatrice è tenuto/tenuta al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale, entro il termine di tre mesi dal deposito in cancelleria del decreto di trasferimento degli immobili.

5. Per gli immobili compresi nella dichiarazione di successione il pagamento da parte degli eredi è considerato regolare purché effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 12.

6. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un/una contitolare anche per conto degli altri, previa comunicazione.



7. Nel caso in cui il/la contribuente abbia effettuato un versamento a un Comune diverso da quello destinatario dell'imposta, il Comune che viene a conoscenza dell'errato versamento, anche a seguito di comunicazione della contribuente, deve attivare le procedure più idonee per il riversamento al Comune competente delle somme indebitamente percepite senza interessi. Nella comunicazione il/la contribuente indica gli estremi del versamento, l'importo versato, i dati catastali dell'immobile a cui si riferisce il versamento, il Comune destinatario delle somme e quello che ha ricevuto erroneamente il versamento.

8. Non devono essere eseguiti versamenti, qualora l'imposta annuale risulti uguale o inferiore a 10,00 euro.

Art. 14.

Accertamento

1. Per l'attività di accertamento il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti o documenti.

2. Il Comune può inviare ai/alle contribuenti questionari relativi a dati oppure a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati. Il Comune può richiedere agli uffici pubblici competenti dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli/delle singole contribuenti, con esenzione di spese e diritti.

3. Il Comune procede all'accertamento d'ufficio delle dichiarazioni omesse, incomplete o erronee e degli omessi, parziali o ritardati versamenti, notificando al/alla contribuente un apposito avviso di accertamento motivato, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento.

4. Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modifiche.

5. Gli avvisi di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento a un altro atto non conosciuto né ricevuto dal/la contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del/della responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso cui è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché l'indicazione del termine di 60 giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato/dalla funzionaria designata dal Comune per la gestione del tributo.

Art. 15.

Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni e interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse coattivamente - salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione - mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente. Il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al/alla contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Art. 16.

Sanzioni e interessi

1. Per le violazioni concernenti l'omessa presentazione di atti o documenti oppure per la mancata restituzione o trasmissione di questionari nei 60 giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele, si applica la sanzione amministrativa da 100,00 euro a 200,00 euro.

2. In caso di ritardo o omissione nel versamento dell'imposta si applica la sanzione prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

3. In caso di omessa, incompleta o erronea dichiarazione si applica la sanzione dal 100 al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 100,00 euro.

4. Si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

5. Sulle somme dovute per le imposte non versate alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale di cui all'articolo 1284 del codice civile, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 17.

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal/dalla contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, oppure da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall'articolo 16, comma 5, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno del versamento.

3. Per le aree divenute inedificabili il rimborso spetta limitatamente all'imposta pagata per il periodo di tempo decorrente dall'ultimo acquisto per atto tra vivi dell'area e, comunque, per un periodo non eccedente cinque anni. Il rimborso deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dalla data in cui le aree sono divenute inedificabili. Non spetta alcun rimborso se l'inedificabilità dell'area è conseguente ad un'istanza del soggetto possessore dell'area o se il soggetto possessore dell'area è



decaduto dal diritto di edificare per mancato esercizio dello stesso. In ogni caso il rimborso dell'IMI introdotta con la presente legge può riguardare solamente le annualità a partire dal 2014.

Art. 18.

Contenzioso

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modifiche.

2. Sono altresì applicati l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nonché la riduzione delle sanzioni in caso di omessa impugnazione dell'avviso di accertamento ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme statali.

Art. 19.

Disposizioni transitorie

1. Per l'anno 2014 il versamento dell'imposta per la rata di acconto va effettuato applicando le aliquote e la detrazione base previste dalla presente legge. Per garantire uno svolgimento più agevole dei pagamenti, la scadenza prevista per il versamento della rata di acconto per l'anno 2014 può essere posticipata con decreto del Presidente della Provincia. Con il versamento del saldo gli importi pagati in acconto dovranno essere conguagliati tenendo conto dei regolamenti, delle aliquote e delle detrazioni deliberate ai sensi dell'articolo 2 da parte dei Comuni, entro e non oltre il 30 settembre 2014. Negli stessi termini i Comuni adeguano i bilanci di previsione anche eventualmente già adottati precedentemente all'entrata in vigore della presente legge. Qualora un Comune non adotti entro il 30 settembre 2014 alcuna deliberazione sulle aliquote e detrazioni oppure alcun regolamento, si applicano anche alla seconda rata quelle previste dalla presente legge. Le presenti disposizioni si applicano in deroga all'articolo 1 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

2. Per l'anno 2014 la tabella riassuntiva di cui all'articolo 2, comma 6, è pubblicata sul sito istituzionale della Provincia entro il 31 ottobre 2014.

Art. 20.

Copertura finanziaria

1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Provincia.

Art. 21.

Disposizioni finali

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere applicazione nel territorio provinciale le norme statali in materia.

2. La Giunta provinciale, di intesa con il Consiglio dei comuni, è autorizzata, nei limiti previsti dalla presente legge, a stabilire criteri e regole per i fabbricati rurali ad uso strumentale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 23 aprile 2014

KOMPATSCHER

14R00198

**REGIONE AUTONOMA
FRIULI-VENEZIA GIULIA**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 25 marzo 2014, n. **052/Pres.**

Regolamento di modifica al Regolamento recante criteri e modalità per la concessione alle imprese di agevolazioni per l'accesso al credito in attuazione l'articolo 8, comma 1, della legge regionale 2/2012, emanato con decreto del Presidente della Regione 17 ottobre 2012, n. 209.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 15 del 9 aprile 2014)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese) la quale sostiene la realizzazione e il consolidamento delle iniziative imprenditoriali nei settori industriale, artigiano, commerciale, turistico e dei servizi in Friuli-Venezia Giulia attraverso interventi di agevolazione a valere, tra l'altro, sul Fondo per lo sviluppo delle piccole e medie imprese e dei servizi, di seguito denominato «Fondo per lo sviluppo»;

Vista la legge regionale 9 agosto 2013, n. 9 (Interventi urgenti per il sostegno e il rilancio dei settori produttivi e dell'occupazione. Modifiche alle leggi regionali 2/2012, 11/2009 e 7/2000), con la quale, tra l'altro, sono stati modificati gli articoli 2, 3, 10 e 13 della legge regionale n. 2/2012 e inserito l'art. 6-bis dopo l'art. 6 della medesima legge regionale, autorizzando la costituzione, nell'ambito del Fondo per lo sviluppo, della Sezione per lo smobilizzo dei crediti verso la pubblica amministrazione, destinata a finanziare la concessione di agevolazioni a favore di piccole e medie imprese a sollievo degli oneri relativi alla realizzazione di operazioni finanziarie di smobilizzo di crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione locale e regionale;



Visto in particolare l'art. 8, comma 1, della legge regionale n. 2/2012, il quale prevede che criteri e modalità per la concessione delle sopra citate agevolazioni sono stabiliti con regolamento in conformità alla disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di stato;

Visto il proprio decreto 17 ottobre 2012, n. 0209/Pres., con cui è stato emanato il «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione alle imprese di agevolazioni per l'accesso al credito in attuazione dell'art. 8, comma 1, della legge regionale n. 2/2012»;

Ritenuto pertanto di modificare, sulla scorta delle citate disposizioni della legge regionale n. 9/2013, il regolamento emanato con proprio decreto n. 0209/Pres./2012 al fine di dare attuazione alle misure di agevolazione a valere sulla Sezione per lo smobilizzo dei crediti verso la pubblica amministrazione;

Ritenuto altresì di modificare l'art. 12 del predetto regolamento emanato con proprio decreto n. 0209/Pres./2012, così da rendere quanto ivi previsto in materia di spese ammissibili maggiormente coerente con le finalità generali della legge regionale n. 2/2012 e le specifiche caratteristiche tecniche della tipologia di incentivo interessata, ossia il finanziamento bancario agevolato;

Ritenuto inoltre di modificare il sopra citato regolamento emanato con proprio decreto n. 0209/Pres./2012 in modo da adeguare le relative previsioni concernenti la concessione di aiuti «de minimis» alle nuove disposizioni in materia recate dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013;

Ritenuto di emanare il «Regolamento di modifica al Regolamento recante criteri e modalità per la concessione alle imprese di agevolazioni per l'accesso al credito in attuazione dell'art. 8, comma 1, della legge regionale n. 2/2012, emanato con decreto del Presidente della Regione 17 ottobre 2012, n. 209» allegato al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di Governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r);

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 21 marzo 2014, n. 506;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al Regolamento recante criteri e modalità per la concessione alle imprese di agevolazioni per l'accesso al credito in attuazione dell'art. 8, comma 1, della legge regionale n. 2/2012, emanato con decreto del Presidente della Regione 17 ottobre 2012, n. 209», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento di modifica al Regolamento recante criteri e modalità per la concessione alle imprese di agevolazioni per l'accesso al credito in attuazione dell'art. 8, comma 1, della legge regionale n. 2/2012, emanato con decreto del Presidente della Regione 17 ottobre 2012, n. 209

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento dispone modifiche al «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione alle imprese di agevolazioni per l'accesso al credito in attuazione l'art. 8, comma 1, della legge regionale n. 2/2012», emanato con decreto del Presidente della Regione 17 ottobre 2012, n. 209.

Art. 2.

Modifiche all'art. 1 del decreto del Presidente della Regione n. 209/2012

1. All'art. 1 del decreto del Presidente della Regione n. 209/2012, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera c) del comma 1, è inserita la seguente:

«c-bis) sulla Sezione per lo smobilizzo dei crediti verso la pubblica amministrazione istituita nell'ambito del Fondo per lo sviluppo, di cui all'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 2/2012, di seguito denominata Sezione smobilizzo crediti PA.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. In conformità agli articoli 5, 6, 6-bis e 7 della legge regionale n. 2/2012, gli incentivi di cui al comma 1 sono concessi nelle seguenti forme di intervento:

a) mutui a condizioni agevolate a valere sul FRIE allo scopo della realizzazione delle iniziative di investimento di cui all'art. 11, di seguito denominati finanziamenti agevolati a valere sul FRIE;

b) finanziamenti agevolati a valere sul Fondo per lo sviluppo allo scopo della realizzazione delle iniziative di investimento e sviluppo aziendale di cui all'art. 16, di seguito denominati finanziamenti agevolati a valere sul Fondo per lo Sviluppo;

c) garanzie agevolate a valere sulla Sezione per le garanzie sulle operazioni di finanziamento di cui all'art. 20, comma 1, di seguito denominate garanzie agevolate;

d) contributi a fondo perduto a valere sulla Sezione smobilizzo crediti PA, a sollievo degli oneri a carico delle imprese in relazione ad operazioni di smobilizzo dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni locali e regionali, di cui all'art. 19-ter;

e) finanziamenti agevolati a valere sulla Sezione smobilizzo crediti PA, complementari agli incentivi di cui alla lettera d).».

Art. 3.

Modifiche all'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 209/2012

1. All'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 209/2012, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1, lettera b), è sostituito dal seguente:

«b) Comitato di gestione: il Comitato di gestione di cui all'art. 10 della legge regionale n. 2/2012, competente in materia di amministrazione del FRIE, della Sezione per le garanzie, del Fondo per lo sviluppo e della Sezione smobilizzo crediti PA nonché di deliberazione dei relativi interventi finanziari.»;



b) al comma 1, lettera d), dopo le parole «Fondo per lo sviluppo» sono aggiunte le seguenti: «e della Sezione smobilizzo crediti PA»;

c) dopo la lettera i) del comma 1, sono inserite le seguenti:

«i-bis) pubbliche amministrazioni locali e regionali debentrici: i comuni, le province e gli altri enti locali di cui alla legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia), la Regione e gli enti strumentali e funzionali della Regione, nei cui confronti le imprese di cui all'art. 19-bis, comma 1, sono titolari di crediti di cui alla lettera i-ter);

i-ter) crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni locali e regionali: crediti di somme dovute alle imprese di cui all'art. 19-bis, comma 1, dalle pubbliche amministrazioni locali e regionali debentrici per somministrazioni, forniture e appalti, certificati in conformità all'art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale) ed al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012;

i-quater) istituto finanziatore convenzionato: le banche che hanno stipulato convenzione con l'Amministrazione regionale ai sensi degli articoli 4, comma 1, e 6-bis, comma 4, della legge regionale n. 2/2012, per l'attuazione degli incentivi di cui all'art. 1, comma 2, lettere d) ed e), e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) che hanno stipulato convenzione con l'Amministrazione regionale ai sensi dell'art. 6-bis, comma 4, della legge regionale n. 2/2012;

i-quinquies) tasso di riferimento: il tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali.».

Art. 4.

Modifiche alla rubrica del Titolo II del decreto del Presidente della Regione n. 209/2012

1. Nella rubrica del Titolo II del decreto del Presidente della Regione n. 209/2012, dopo le parole «Finanziamenti Agevolati» sono inserite le seguenti: «A valere sul FRIE e sul Fondo per lo Sviluppo».

Art. 5.

Modifiche all'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 209/2012

1. All'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 209/2012, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Nel caso delle iniziative di cui all'art. 16, comma 1, lettera c), e comma 2, lettera b), ovvero, su domanda del soggetto richiedente, in alternativa a quanto previsto al comma 1, le agevolazioni sono concesse in applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013. In tale caso, ai fini del riscontro preliminare del rispetto della regola "de minimis", il legale rappresentante dell'impresa rilascia, al momento della presentazione dell'istanza, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa), attestante tutti gli eventuali contributi ricevuti durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso dall'impresa medesima o, se ricorre la fattispecie di cui all'art. 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE), dalla "impresa unica" di cui l'impresa fa parte ai sensi della disciplina europea in materia di aiuti "de minimis" applicabile.»;

b) al comma 7, le parole «, ovvero le imprese in difficoltà ai sensi del punto 2.1 degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 244 del 1° ottobre 2004, nel caso in cui l'agevolazione sia concessa in osservanza del regolamento (CE) n. 1998/2006» sono abrogate.

Art. 6.

Modifiche all'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 209/2012

1. All'art. 9, del decreto del Presidente della Regione n. 209/2012, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4, è sostituito dal seguente:

«4. Nel caso in cui le agevolazioni relative ai finanziamenti di cui al presente titolo sono concesse in osservanza del regolamento (UE) n. 1407/2013 si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 di tale regolamento comunitario, in virtù delle quali:

a) l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'art. 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, ad una medesima "impresa unica", non può superare 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari;

b) salvo quanto previsto al paragrafo 3 del suddetto art. 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'art. 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, ad una medesima "impresa unica", che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi non può superare 100.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.»;

b) Il comma 5 è sostituito dal seguente:

«L'intensità dell'aiuto è calcolata in conformità all'art. 39, comma 5, della legge regionale n. 7/2000, all'art. 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 800/2008 e all'art. 4, paragrafo 3, lettera c) del regolamento (UE) n. 1407/2013.».

Art. 7.

Modifiche all'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 209/2012

1. All'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 209/2012, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole «comma 6,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui, fermo restando quanto previsto all'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, all'art. 8, comma 6, come»;

b) al comma 2, lettera a), dopo le parole «a procedure concorsuali» sono inserite le seguenti: «o nei cui confronti è in corso un'iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali».

Art. 8.

Modifiche all'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 209/2012

1. All'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 209/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera a), le parole «ovvero locazione» sono abrogate;

b) al comma 1, lettera b), le parole «ovvero locazione» sono abrogate;

c) al comma 4, le parole «e la locazione, ad eccezione di quella finanziaria,» sono abrogate;

d) il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Nel caso in cui l'agevolazione è concessa ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013, non sono ammissibili le spese relative all'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano tale trasporto per conto terzi.».

Art. 9.

Modifiche all'art. 15 del decreto del Presidente della Regione n. 209/2012

1. All'art. 15 del decreto del Presidente della Regione n. 209/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Salvo quanto previsto al comma 2 e fermi restando i casi di esclusione dall'applicazione dei regolamenti comunitari di cui all'art. 8, commi 1, 2, 3 e 4 ovvero comma 6, elencati nell'allegato C, sono beneficiari dei finanziamenti agevolati concessi a valere sul Fondo per lo sviluppo:

a) le PMI aventi sede operativa sul territorio regionale, iscritte nel Registro delle imprese, che svolgono attività economiche diverse da quelle di cui alla lettera b);



b) le imprese aventi sede operativa sul territorio regionale, iscritte nel Registro delle imprese, che svolgono le attività di servizi elencate nell'allegato D.»;

b) al comma 2, primo periodo, le parole «da non oltre due anni da tale data» sono sostituite dalle seguenti: «da non oltre due anni a tale data»;

c) al comma 4, lettera a), dopo le parole «a procedure concorsuali» sono inserite le seguenti: «o nei cui confronti è in corso un'iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali».

Art. 10.

Inserimento del Titolo II-bis al decreto del Presidente della Regione n. 209/2012

1. Dopo l'art. 19 del decreto del Presidente della Regione n. 209/2012, è inserito il seguente titolo:

«TITOLO II-BIS

INCENTIVI A VALERE SULLA SEZIONE SMOBILIZZO CREDITI PA

Capo I

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO E FINANZIAMENTI AGEVOLATI COMPLEMENTARI

Art. 19-bis.

Beneficiari

1. Sono beneficiari degli incentivi concessi a valere sulla Sezione smobilizzo crediti PA le PMI aventi sede operativa sul territorio regionale, iscritte nel Registro delle imprese, che non rientrano nei casi di esclusione dall'applicazione del regolamento comunitario di cui all'art. 19 septies, comma 1, elencati nell'allegato C;

2. Non possono beneficiare degli incentivi di cui al presente titolo le imprese:

a) in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;

b) destinatarie di sanzioni interdittive, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo n. 231/2001.

Art. 19-ter.

Contributi a fondo perduto

1. I contributi a fondo perduto di cui all'art. 1, comma 2, lettera d), sono concessi a sollievo degli oneri a carico dell'impresa beneficiaria in relazione alle seguenti operazioni di smobilizzo di crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni locali e regionali:

a) cessione all'istituto finanziatore convenzionato del credito pro soluto, anche nell'ambito di operazioni di factoring;

b) anticipazione dell'intero credito da parte dell'istituto finanziatore convenzionato, senza cessione dello stesso, con mandato irrevocabile all'incasso all'istituto finanziatore convenzionato.

2. Per oneri a carico dell'impresa beneficiaria si intende la differenza tra il valore nominale del credito oggetto dello smobilizzo e l'importo accreditato all'impresa beneficiaria in esito all'operazione di smobilizzo, derivante dall'applicazione dello scarto convenuto, di interessi, di commissioni e di ogni altra spesa accessoria.

3. Nel caso dell'anticipazione di cui al comma 1, lettera b), l'importo accreditato all'impresa beneficiaria in esito all'operazione di smobilizzo non può essere di misura inferiore al 70% dell'ammontare del credito nei confronti della pubblica amministrazione locale e regionale; tale anticipazione non può avere scadenza anteriore alla data prevista di pagamento del credito da parte della pubblica amministrazione locale e regionale ovvero, nel caso di certificazione emessa senza data prevista di pagamento, avere durata inferiore a 12 mesi. Gli oneri a carico dell'impresa beneficiaria sono trattenuti da parte dell'istituto finanziatore convenzionato in via anticipata all'atto dell'accredito delle somme anticipate.

4. Salvo quanto previsto ai commi 5 e 6 e tenuto conto di quanto stabilito all'art. 11, comma 12-*quinquies*, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76 (Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di imposta sul valore aggiunto "IVA" e altre misure finanziarie urgenti), i contributi di cui al presente articolo sono concessi a copertura del 100% degli oneri a carico dell'impresa beneficiaria.

5. L'importo del contributo concesso all'impresa beneficiaria non può in ogni caso essere superiore all'ammontare dell'interesse semplice calcolato sul valore nominale del credito nei confronti della pubblica amministrazione locale e regionale, dalla data di accreditamento dell'importo accordato all'impresa in esito all'operazione di smobilizzo alla data prevista di pagamento da parte della pubblica amministrazione locale e regionale, applicando il tasso di riferimento vigente alla predetta data di accreditamento, maggiorato di otto punti percentuali.

6. Qualora la certificazione del credito sia emessa senza data prevista di pagamento, l'importo del contributo concesso all'impresa beneficiaria non può in ogni caso essere superiore all'ammontare dell'interesse semplice calcolato sul valore nominale del credito nei confronti della pubblica amministrazione locale e regionale, con riferimento ai 12 mesi successivi alla data di accreditamento dell'importo accordato in esito all'operazione di smobilizzo, applicando il tasso di riferimento vigente alla predetta data di accreditamento, maggiorato di otto punti percentuali.

Art. 19-quater.

Finanziamenti agevolati complementari

1. A complemento dei contributi di cui all'art. 19-ter, nel caso in cui gli stessi siano richiesti con riferimento alle operazioni di smobilizzo di cui all'art. 19-ter, comma 1, lettera b), possono essere concessi alle imprese beneficiarie i finanziamenti agevolati di cui all'art. 1, comma 2, lettera e).

2. Salvo quanto previsto al comma 3, i finanziamenti agevolati di cui al presente articolo hanno ammontare massimo pari all'importo degli oneri a carico dell'impresa beneficiaria di cui all'art. 19-ter, comma 2, diminuito dell'importo del contributo a fondo perduto di cui all'art. 19-ter, comma 1.

3. I finanziamenti agevolati di cui al presente articolo hanno durata compresa tra tre e cinque anni e un ammontare minimo di 10 mila euro. L'importo massimo dei finanziamenti agevolati in essere a valere sulla Sezione smobilizzo crediti PA a favore del medesimo beneficiario è pari a 300 mila euro.

4. Per ogni concessione di finanziamento agevolato deliberata dal Comitato di gestione, l'istituto finanziatore convenzionato è tenuto a stipulare un contratto di finanziamento con l'impresa beneficiaria e ad erogare l'importo dello stesso in conformità a quanto previsto nelle convenzioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera i-*quater*). L'istituto finanziatore convenzionato assume il rischio delle perdite sul finanziamento agevolato con le modalità fissate nelle convenzioni, in misura comunque non inferiore al venti per cento del loro totale.

5. I finanziamenti agevolati di cui al presente articolo sono concessi a tasso fisso pari all'uno per cento.

Art. 19-quinquies.

Presentazione dell'istanza di concessione

1. L'istanza per la concessione del contributo a fondo perduto di cui all'art. 19-ter è presentata al Comitato di gestione dall'impresa richiedente per il tramite dell'istituto finanziatore convenzionato, utilizzando il modello approvato con decreto del Direttore centrale della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali e pubblicato sul sito internet della Regione. Il valore nominale complessivo minimo dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni locali e regionali oggetto delle operazioni di smobilizzo in relazione alle quali è presentata la singola istanza deve essere almeno pari a euro 5.000.

2. L'istanza di cui al comma 1 è corredata da:

a) copia della certificazione del credito o della comunicazione del debito da parte della pubblica amministrazione locale e regionale;



b) copia della documentazione relativa all'effettuazione dell'operazione di smobilizzo, con evidenza del valore nominale del credito nei confronti della pubblica amministrazione locale e regionale, dell'importo accreditato all'impresa beneficiaria e degli oneri a carico dell'impresa beneficiaria di cui all'art. 19-ter, comma 2;

c) dichiarazione dell'istituto finanziatore convenzionato attestante che l'operazione di smobilizzo è stata regolarmente effettuata.

3. L'istanza per la concessione del finanziamento agevolato complementare di cui all'art. 19-*quater* è presentata, unitamente all'istanza per la concessione del contributo a fondo perduto di cui al comma 1, al Comitato di gestione dall'impresa richiedente per il tramite dell'istituto finanziatore convenzionato, utilizzando il modello approvato con decreto del Direttore centrale della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali e pubblicato sul sito internet della Regione.

4. L'istanza per la concessione del finanziamento agevolato complementare di cui al comma 3 è corredata da:

a) copia della convenzione di cui all'art. 6-*bis*, comma 3, lettera a), della legge regionale n. 2/2012, sottoscritta da parte dell'impresa richiedente;

b) copia delle fatture quietanzate relative al pagamento corrisposto a ciascuno dei subappaltatori o dei cottimisti della quota ad essi spettante dell'ammontare dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite con riferimento alla somministrazione, fornitura o appalto in virtù della cui esecuzione è sorto il credito nei confronti della pubblica amministrazione locale e regionale oggetto di anticipazione; nel caso in cui l'importo accreditato all'impresa beneficiaria in esito all'operazione di anticipazione sia inferiore al valore nominale del credito nei confronti della pubblica amministrazione locale e regionale, il rapporto tra l'importo del pagamento corrisposto e la somma complessivamente spettante a ciascuno dei subappaltatori o dei cottimisti deve essere pari almeno al rapporto tra l'importo accreditato ed il predetto valore nominale;

c) attestazione da parte dell'istituto finanziatore di avere compiuto positivamente la valutazione economico-finanziaria dell'istanza medesima in conformità alle norme che disciplinano l'esercizio dell'attività bancaria ovvero l'esercizio della pertinente tipologia di attività di intermediazione finanziaria.

Art. 19 *sexies*.

Deliberazione dell'intervento da parte del Comitato di gestione

1. Gli incentivi di cui al presente titolo sono concessi con procedimento valutativo a sportello in conformità all'art. 36, comma 4, della legge regionale n. 7/2000.

2. Le istanze di concessione sono istruite dalla Segreteria Fondo per lo sviluppo secondo l'ordine cronologico di ricevimento. Entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza di concessione, completata l'istruttoria, il responsabile della Segreteria Fondo per lo sviluppo propone al Comitato di gestione l'adozione degli atti di sua competenza in materia di deliberazione dell'intervento.

3. Il Comitato di gestione delibera gli interventi mediante la concessione del contributo a fondo perduto di cui all'art. 19-*ter* ed eventualmente del finanziamento agevolato complementare di cui all'art. 19-*quater*.

4. Se ritiene di non poter deliberare sull'istanza di concessione senza acquisire ulteriori elementi di valutazione sul contenuto della proposta, il Comitato di gestione può deliberare la richiesta di un supplemento di istruttoria da parte della Segreteria Fondo per lo sviluppo che vi provvede entro il termine di quindici giorni. Completato il supplemento di istruttoria il responsabile della Segreteria Fondo per lo sviluppo propone al Comitato di gestione l'adozione degli atti di sua competenza in materia di deliberazione dell'intervento.

5. Il Comitato di gestione adotta la deliberazione degli interventi entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza di concessione presso la Segreteria Fondo per lo sviluppo. Entro il medesimo termine è effettuato il pagamento del contributo a fondo perduto di cui all'art. 19-*ter*.

6. Nel caso in cui la richiesta di concessione sia valutata inammissibile, complessivamente o con riferimento soltanto al finanziamento agevolato complementare di cui all'art. 19-*quater*, prima della formale adozione del pertinente provvedimento negativo da parte del Comitato di gestione, il responsabile della Segreteria Fondo per lo sviluppo comunica tempestivamente all'impresa richiedente i motivi che ostano all'accoglimento, complessivo o con solo riferimento al finanziamento agevolato complementare di cui all'art. 19-*quater*, dell'istanza. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 16-*bis* della legge regionale n. 7/2000.

Art. 19-*septies*.

Regime d'aiuto

1. Le agevolazioni relative agli incentivi di cui al presente titolo sono concesse in applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013. A tale fine, si applicano le disposizioni di cui all'art. 8, comma 6, secondo periodo, e all'art. 9, commi 4 e 5.»

Art. 11.

Modifiche all'art. 20 del decreto del Presidente della Regione n. 209/2012

1. L'art. 20, comma 7, del decreto del Presidente della Regione n. 209/2012, è sostituito dal seguente:

«7. Ai sensi dell'art. 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, non possono essere concesse garanzie agevolate su operazioni destinate a finanziare all'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano tale trasporto per conto terzi.»

Art. 12.

Modifiche all'art. 21 del decreto del Presidente della Regione n. 209/2012

1. All'art. 21, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Regione n. 209/2012, dopo le parole «a procedure concorsuali» sono inserite le seguenti: «o nei cui confronti è in corso un'iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali».

Art. 13.

Modifiche all'art. 25 del decreto del Presidente della Regione n. 209/2012

1. All'art. 25 del decreto del Presidente della Regione n. 209/2012, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole «(CE) n. 1998/2006» sono sostituite dalle seguenti: «(UE) n. 1407/2013»;

b) al comma 3, le parole «Negli altri casi non possono beneficiare delle garanzie agevolate le imprese in difficoltà ai sensi del punto 2.1 degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, pubblicati nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea C 244 del 1° ottobre 2004.» sono abrogate.

Art. 14.

Modifiche all'art. 33 del decreto del Presidente della Regione n. 209/2012

1. All'art. 33 del decreto del Presidente della Regione n. 209/2012, le parole «il finanziamento e la garanzia agevolati» sono sostituite dalle seguenti: «gli incentivi di cui al presente regolamento».

Art. 15.

Modifiche all'art. 34 del decreto del Presidente della Regione n. 209/2012


1. All'art. 34 del decreto del Presidente della Regione n. 209/2012, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole «al titolo II» sono inserite le seguenti: «degli incentivi di cui al titolo II-*bis*»;

b) al comma 1, lettera d), dopo le parole «e Cogaranti,» sono inserite le seguenti: «nonché istituti finanziari convenzionati,»;

c) il comma 1, lettera e), è sostituito dal seguente:

«e) rilasciare al Comitato di gestione, con cadenza annuale, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante il rispetto degli obblighi a loro carico in base al presente regolamento e alle convenzioni tra Amministrazione regionale, Banche convenzionate e Cogaranti, nonché istituti finanziari convenzionati.»



Art. 16.

*Modifiche all'art. 36 del decreto
del Presidente della Regione n. 209/2012*

1. All'art. 36 del decreto del Presidente della Regione n. 209/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, dopo le parole «ed i Cogaranti,» sono inserite le seguenti: «nonché gli istituti finanziatori convenzionati,»;

b) al comma 3, dopo le parole «ed i Cogaranti» sono inserite le seguenti: «, nonché gli istituti finanziatori convenzionati».

Art. 17.

*Modifiche all'art. 37 del decreto
del Presidente della Regione n. 209/2012*

1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'art. 37 del decreto del Presidente della Regione 209/2012 è inserita la seguente:

«d-bis) nel caso di inadempimento agli obblighi assunti con l'adesione alla convenzione di cui all'art. 6-bis, comma 3, lettera a), della legge regionale n. 2/2012, richiamata all'art. 19-quinquies, comma 4, lettera a).».

Art. 18.

*Modifiche all'art. 38 del decreto
del Presidente della Regione n. 209/2012*

1. All'art. 38, comma 1, del decreto del Presidente della Regione n. 209/2012 dopo le parole «titolo II» sono aggiunte le seguenti: «ed all'art. 19-quater».

Art. 19.

*Inserimento dell'art. 39-bis al decreto
del Presidente della Regione n. 209/2012*

1. Dopo l'art. 39 del decreto del Presidente della Regione n. 209/2012, è inserito il seguente:

«Art. 39-bis.

Revoca dei contributi a fondo perduto

1. Con riferimento ai contributi a fondo perduto di cui all'art. 19-ter, la revoca dell'incentivo ai sensi dell'art. 37, comma 1, comporta la restituzione delle somme erogate in applicazione dell'art. 49 della legge regionale n. 7/2000.».

Art. 20.

*Modifiche all'art. 43 del decreto
del Presidente della Regione n. 209/2012*

1. L'art. 43, comma 2, del decreto del Presidente della Regione n. 209/2012, è sostituito dal seguente:

«2. Il presente regolamento resta in vigore nei limiti degli articoli 44, paragrafo 3, e 45 del regolamento (CE) n. 800/2008 e degli articoli 7, paragrafo 4, e 8 del regolamento (UE) n. 1407/2013.».

Art. 21.

*Modifiche all'allegato C del decreto
del Presidente della Regione n. 209/2012*

1. L'allegato C, del decreto del Presidente della Regione n. 209/2012, è sostituito dall'allegato A al presente regolamento.

Art. 22.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

2. La costituzione della Sezione smobilizzo PA e l'attivazione della stessa, nonché la fissazione del termine a partire dal quale possono essere presentate le istanze a valere sulla predetta Sezione, sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale, da pubblicare sul Bollettino ufficiale della Regione, in esito alle procedure relative al convenzionamento delle banche e degli intermediari finanziari in conformità all'art. 4, comma 1, ed all'art. 6-bis, comma 4, della legge regionale n. 2/2012.

(Omissis).

14R00182

LEGGE REGIONALE 26 marzo 2014, n. 3.

Disposizioni in materia di organizzazione e di personale della Regione, di agenzie regionali e di enti locali.

*(Pubblicata nel Supplemento ordinario n. 6
al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia
del 27 marzo 2014)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Istituzione del Centro funzionale decentrato
della protezione civile*

1. Presso la Regione Friuli-Venezia Giulia è istituito il Centro funzionale decentrato (CFD) della Protezione civile.

2. Il CFD attua, a livello regionale, il sistema di allerta nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico.

3. Il CFD è costituito dagli strumenti, i metodi e le modalità stabiliti per sviluppare e acquisire la conoscenza, le informazioni e le valutazioni, in tempo reale, riguardo al preannuncio, l'insorgenza e l'evoluzione dei rischi conseguenti agli eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi ordinari o che comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria, calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.


4. Il CFD assicura l'unitarietà, a livello di bacino idrografico, dell'elaborazione in tempo reale dei dati rilevati dai sistemi di monitoraggio, nonché un sistema automatico atto a garantire le funzioni di preallarme e allarme ai fini di protezione civile.

5. L'ARPA del Friuli-Venezia Giulia concorre allo svolgimento delle funzioni del CFD garantendo in modo continuativo le funzioni di supporto tecnico operativo del CFD della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia meteorologica.

6. L'ARPA assicura il costante aggiornamento tecnico scientifico della modellistica previsionale, nonché la condivisione di tutte le informazioni con le strutture della Protezione civile.

7. Al fine di attuare la funzionalità di supporto tecnico operativo, l'ARPA assicura la presenza continuativa degli specialisti delle diverse competenze, meteorologiche, modellistiche e informatiche, presso i locali della Regione messi a disposizione dell'ARPA nell'ambito del centro operativo regionale della Protezione Civile.

8. Il programma annuale dell'ARPA prevede le attività specialistiche necessarie allo svolgimento delle funzioni di supporto tecnico scientifico necessarie al funzionamento ottimale della protezione civile.



Art. 2.

Modifica dell'articolo 3 della legge regionale n. 6/1998

1. Dopo la lettera z) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 3 marzo 1998, n. 6 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA), è aggiunta la seguente:

«z-bis) svolge le funzioni di supporto tecnico operativo del Centro funzionale decentrato (CFD) della Protezione civile, mediante la modellistica meteorologica previsionale a supporto delle attività di prevenzione della Protezione civile regionale.».

Art. 3.

Assunzione di personale, avvalimento di uffici e modifiche a leggi regionali in materia di personale, nonché di attribuzioni degli Assessori regionali

1. In relazione allo scioglimento e alla liquidazione della Società Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia S.p.A., con conseguente subentro della Regione, di cui agli articoli 52 e 53 della legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 (Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione), e al fine di garantire il corretto e funzionale svolgimento delle relative attività, la Regione medesima acquisisce il personale necessario in deroga alla procedura e al limite di cui, rispettivamente, ai commi 14 e 16 dell'articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010); tenuto conto delle professionalità da acquisire, possono essere previsti, ai fini dell'attuazione delle relative procedure concorsuali pubbliche, requisiti di accesso e titoli di merito legati al possesso di specifica esperienza professionale maturata, nei settori di riferimento, presso enti pubblici o privati.


2. L'articolo 54 della legge regionale n. 16/2012 è abrogato.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 1.543.875,92 euro per gli anni dal 2014 al 2016 suddivisa in ragione di 220.553,70 euro per l'anno 2014 e di 661.661,11 euro per gli anni 2015 e 2016 a carico delle seguenti unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, suddivisa negli importi a fianco di ciascuno indicati:

Unità di bilancio	Capitolo	Anno 2014	Anni 2015-2016	Importo complessivo
11.3.1.1185	3550	126.772,59	380.317,76	887.408,11
11.3.1.1185	3561	12.012,00	36.036,00	84.084,00
11.3.1.1185	3551	16.436,00	49.308,00	115.052,00
11.3.1.1185	3552	982,47	2.947,42	6.877,31
11.3.1.1185	3553	114,61	343,84	802,29
11.3.1.1185	9670	42.781,73	128.345,20	299.472,13
11.3.1.1184	9650	13.193,75	39.581,25	92.356,25
11.3.1.5033	9645	8.260,55	24.781,64	57.823,83
TOTALI		220.553,70	661.661,11	1.543.875,92

4. All'onere complessivo di 1.543.875,92 euro per gli anni dal 2014 al 2016 suddiviso in ragione di 220.553,70 euro per l'anno 2014 e di 661.661,11 euro per gli anni 2015 e 2016, derivanti dal disposto di cui al comma 1, si fa fronte mediante storno dell'importo complessivo di 1.543.875,92 euro, suddiviso in ragione di 220.553,70 euro per l'anno 2014 e di 661.661,11 euro per gli anni 2015 e 2016 dall'unità di bilancio 10.3.1.1168 e dal capitolo 1812 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

5. Per le finalità previste dal disposto di cui comma 1 è iscritto lo stanziamento complessivo di 414.703,19 euro per gli anni dal 2014 al 2016 suddiviso in ragione di 59.243,31 euro per l'anno 2014 e di 177.729,94 euro per gli anni 2015 e 2016 a carico delle seguenti unità di bilancio e capitoli degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, per gli importi a fianco di ciascuno indicati:



Entrata-Unità di bilancio	Capitolo	Anno 2014	Anni 2015-2016	Importo complessivo
6.1.204	1780	41.117,93	123.353,80	287.825,53
6.1.204	1781	18.125,38	54.376,14	126.877,66
TOTALI		59.243,31	177.729,94	414.703,19

Spesa-Unità di bilancio	Capitolo	Anno 2014	Anni 2015-2016	Importo complessivo
12.2.4.3480	9880	41.117,93	123.353,80	287.825,53
12.2.4.3480	9881	18.125,38	54.376,14	126.877,66
TOTALI		59.243,31	177.729,94	414.703,19

6. In relazione al riavvio, da parte della Direzione centrale competente in materia di infrastrutture, delle procedure correlate alle operazioni di dragaggio nella laguna di Marano-Grado a seguito della revoca dello stato di emergenza e a supporto della suddetta Direzione centrale per le attività individuate con deliberazione della Giunta regionale, la Regione può avvalersi, con modalità da definirsi mediante convenzione, degli uffici del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Zona dell'Aussa-Corno; gli oneri relativi al personale del Consorzio utilizzato nell'ambito dell'avvalimento sono a carico della Regione medesima.

7. Per le finalità previste dal comma 6 è autorizzata la spesa complessiva di 874.335 euro per gli anni dal 2014 al 2016 suddivisa in ragione di 238.455 euro per l'anno 2014 e di 317.940 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1185 e del capitolo 3970 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione «Rimborso degli oneri connessi al personale in avvalimento e messo a disposizione della Regione mediante convenzioni».

8. All'onere complessivo di 874.335 euro derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 7 si fa fronte mediante storno dalle seguenti unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 come di seguito indicato:

a) per 238.455 euro per l'anno 2014, dall'unità di bilancio 11.3.1.1180 e dal capitolo 1459;

b) per 317.940 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, dall'unità di bilancio 4.1.1.1074 e dal capitolo 3817.

9. Alla legge regionale 1° marzo 1988, n. 7 (Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell'articolo 21 le parole «è unitaria per ciascuna Direzione centrale» sono sostituite dalle seguenti: «a ciascuna Direzione centrale può essere unitaria o riferita a una o più aree o uno o più Servizi della Direzione medesima»;

b) al comma 1 dell'articolo 26 dopo le parole «Direzioni centrali» sono inserite le seguenti: «e delle aree e Servizi» e dopo la parola «medesime» è inserita la seguente: «strutture».

10. All'articolo 5-*sexies* della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dopo le parole «o private» sono inserite le seguenti: «o, mediante avviso pubblico, tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale nei settori attinenti l'ambito operativo dell'Agenzia, che abbiano svolto funzioni direttive per almeno cinque anni in enti, associazioni o aziende pubbliche o private operanti nel settore turistico»;

b) al comma 2-*bis* dopo le parole «Giunta regionale.» sono aggiunte le seguenti: «In caso di assenza, impedimento o vacanza del Direttore generale le funzioni sostitutorie sono svolte da un dirigente dell'Amministrazione regionale individuato dalla Giunta regionale.».

11. All'articolo 13 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole «attività produttive» sono aggiunte le seguenti: «ed è scelto tra:

a) dirigenti pubblici o privati, in possesso di diploma di laurea, che abbiano svolto attività dirigenziale per almeno cinque anni in settori attinenti l'ambito operativo della Turismo FVG in enti, associazioni o società pubbliche o private del comparto turistico;

b) persone di particolare e comprovata qualificazione professionale nel settore turistico, che abbiano svolto funzioni direttive per almeno cinque anni in enti, associazioni o aziende pubbliche o private operanti nel settore turistico.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nel caso di cui al comma 1 lettera b) si procede mediante avviso pubblico.».



Art. 4.

Formazione del personale del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale

1. Allo scopo di perseguire nel modo più funzionale e organico le finalità di cui all'articolo 12, comma 30, della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013), mediante un affiancamento della Regione nelle attività volte all'attuazione delle disposizioni ivi previste, nonché tenuto conto delle determinazioni del relativo protocollo d'intesa tra Regione, ANCI, UPI e UNCEM, la Regione medesima assegna all'ANCI Friuli-Venezia Giulia, quale associazione maggiormente rappresentativa del sistema delle autonomie locali, risorse finanziarie per la realizzazione, secondo modalità da definirsi nell'ambito di una apposita cabina di regia, di iniziative formative afferenti tematiche di più specifico interesse per gli enti locali.

2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.3420 e del capitolo 9770 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione «Assegnazione all'ANCI per la realizzazione di iniziative formative di interesse per gli enti locali».

3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 11.3.1.1180 e dal capitolo 1327 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

Art. 5.

Modifica dell'articolo 46 della legge regionale n. 21/2013

1. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 46 (Proroga dell'efficacia di graduatorie di concorsi pubblici) della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 21, è sostituito dal seguente: «La proroga di cui al primo periodo si applica, fermo restando il divieto di cui all'articolo 16, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 135/2012, come confermato dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 125/2013, anche alle graduatorie di pubblici concorsi per assunzioni a tempo indeterminato banditi dalle altre amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale e in corso di validità alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 101/2013.».

Art. 6.

Budget di spesa dei gruppi consiliari e personale dell'ufficio di segreteria del Presidente della Regione e degli Assessori regionali

1. Previo accordo tra i Presidenti di gruppo consiliare appartenenti a una medesima coalizione costituita ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento interno del Consiglio regionale, è ammesso il trasferimento di una quota del budget massimo di spesa calcolato annualmente per ciascun gruppo consiliare ai sensi dell'art. 4-bis, comma 3, della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52 (Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari), mediante diminuzione del budget spettante a un gruppo consiliare e aumento, di pari entità, del budget spettante ad altro gruppo consiliare appartenente alla medesima coalizione.

2. L'accordo intercorso ai sensi del comma 1, a firma dei Presidenti dei gruppi consiliari interessati, è trasmesso alla Direzione centrale competente in materia di funzione pubblica ai fini della rideterminazione dei rispettivi budget massimi di spesa calcolati annualmente ai sensi dell'art. 4-bis, comma 3, della legge regionale n. 52/1980.

3. Il Presidente della Regione e gli Assessori regionali possono chiedere, con riferimento al personale del rispettivo ufficio di segreteria, di commutare, senza oneri aggiuntivi, un'unità di addetto di segreteria in due unità con rapporto di lavoro a tempo parziale, fermi restando i limiti previsti dalla vigente normativa per l'effettuazione di lavoro straordinario.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione fino al termine della legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

Modifica dell'articolo 4-bis della legge regionale n. 52/1980

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 4-bis della legge regionale n. 52/1980 è inserito il seguente:

«4-bis. Ogni variazione nella composizione del personale in servizio presso le segreterie dei gruppi consiliari determina il conseguente adeguamento del budget di spesa di cui al comma 3, con decorrenza dalla data individuata nella relativa richiesta.».

Art. 8.

Modifica dell'articolo 38 della legge regionale n. 21/2013

1. Al comma 1 dell'articolo 38 (Direttore generale nei Comuni della Regione Friuli-Venezia Giulia) della legge regionale n. 21/2013, il numero «30.000» è sostituito dal seguente: «100.000».



Art. 9.

Abolizione dell'indennità di fine mandato degli Assessori esterni

1. L'articolo 6 della legge regionale 12 agosto 2003, n. 13 (Norme modificative in materia di ordinamento e organizzazione dell'Amministrazione regionale e del Consiglio regionale, nonché sulla determinazione delle indennità spettanti al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione e agli assessori), come modificato dall'art. 34, comma 1, della legge regionale n. 10/2013, è abrogato.

2. Gli Assessori in carica alla data di entrata in vigore della presente legge che nel corso della XI legislatura abbiano versato i contributi obbligatori del 5 per cento a titolo di contributo per la corresponsione dell'indennità di fine mandato, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 13 settembre 1995, n. 38 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali e modifiche alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2), nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge regionale n. 10/2013, hanno diritto di ottenere la restituzione di quanto versato nel corso della XI legislatura senza rivalutazione monetaria, né corresponsione di interessi.

3. Per gli Assessori che ricoprono la carica di consigliere regionale resta fermo quanto previsto dall'articolo 6 della legge regionale n. 38/1995 e dall'articolo 44 della legge regionale 9 agosto 2013, n. 10 (Disposizioni in materia di trattamento economico e di pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifiche alle leggi regionali n. 2/1964, n. 52/1980, n. 21/1981, n. 41/1983, n. 38/1995, n. 13/2003).

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano agli Assessori regionali che alla data di entrata in vigore della presente legge non siano cessati dal loro mandato.

5. Per le finalità previste dal comma 2 è autorizzata la spesa di 12.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 11.2.1.1179 e del capitolo 108 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione «Restituzione agli Assessori in carica dei contributi obbligatori del 5 per cento versati nel corso della XI legislatura a titolo di contributo per la corresponsione dell'indennità di fine mandato».

6. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 5 si fa fronte mediante storno di pari importo per l'anno 2014 dall'unità di bilancio 10.1.1.1162 e dal capitolo 69 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

Art. 10.

Rivalutazione annuale degli assegni vitalizi

1. La rivalutazione annuale prevista dall'articolo 8, comma 1, della legge regionale n. 38/1995, non trova applicazione dal 1° gennaio 2014 e fino all'emanazione di nuove norme che ridefiniscano le modalità di determinazione dell'ammontare mensile dell'assegno vitalizio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 26 marzo 2014

SERRACCHIANI

(*Omissis*).

14R00181

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 11 aprile 2014, n. 20.

Disposizioni sul frazionamento di edifici a destinazione industriale e artigianale. Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio).

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 17 del 16 aprile 2014*)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

Art. 1.

Inserimento dell'art. 81-bis nella l.r. 1/2005

1. Dopo l'art. 81 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), è inserito il seguente: «Art. 81-bis (*Frazionamento di edifici a destinazione industriale e artigianale*). — 1. È consentito il frazionamento in unità immobiliari di edifici a destinazione industriale e artigianale, senza necessità di variare gli strumenti della pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio comunali che non lo prevedono o non lo consentono, a condizione che sia mantenuta la medesima destinazione d'uso e che l'intervento non comporti aumento di superficie utile lorda o di volume.

2. Il frazionamento di cui al comma 1, è subordinato:

a) alla presentazione al comune da parte dell'imprenditore interessato di un piano industriale che dimostri la necessità dell'intervento ai fini del mantenimento dell'attività produttiva e della salvaguardia dell'occupazione;

b) all'approvazione del piano da parte del comune.



3. Il comune approva il piano industriale a seguito della verifica delle condizioni di cui al comma 1, e della valutazione positiva circa la rispondenza del piano alle finalità di cui al comma 2, lettera *a*), e della compatibilità dell'attività da insediare con quella già esistente, fermo restando il rispetto delle normative ambientali di riferimento.».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 11 aprile 2014

ROSSI

14R00202

LEGGE REGIONALE 15 aprile 2014, n. 21.

Disciplina della Conferenza permanente delle autonomie sociali. Abrogazione della l.r. 20/2007.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 18 del 24 aprile 2014)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

Art. 1.

Istituzione

1. È istituita presso il Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale, la Conferenza permanente delle autonomie sociali, di seguito denominata Conferenza.

2. La Conferenza è organismo espressivo della sussidiarietà sociale nella Regione.

Art. 2.

Composizione e durata

1. La Conferenza è composta da un numero di componenti non inferiore a nove e non superiore a sedici, scelti tra le seguenti categorie di soggetti:

a) fino a cinque tra i rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e culturale;

b) fino a cinque tra i rappresentanti delle organizzazioni di volontariato;

c) fino a due componenti designati dal comitato regionale dei consumatori e degli utenti di cui all'art. 2 della legge regionale 20 febbraio 2008 n. 9 (Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti);

d) fino a due tra i rappresentanti delle cooperative sociali;

e) fino a due tra i rappresentanti delle associazioni dei disabili.

2. Il numero dei componenti della Conferenza è determinato dal Consiglio regionale al momento della nomina e rimane invariato per tutta la durata in carica della Conferenza.

3. La Conferenza può deliberare di far partecipare alle proprie riunioni, senza diritto di voto, fino ad un massimo di tre esperti altamente qualificati nelle materie di interesse della Conferenza stessa.

4. La Conferenza dura in carica quanto il Consiglio regionale che l'ha nominata.

Art. 3.

Nomina dei componenti

1. L'avviso per la presentazione delle proposte di candidature delle rappresentanze di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *d)*, è pubblicato, all'inizio di ogni legislatura, sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

2. Possono presentare proposte di candidature tutte le associazioni, le cooperative e gli altri organismi iscritti negli albi di cui, rispettivamente:

a) all'art. 3 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 42 (Disciplina delle Associazioni di promozione sociale. Modifica all'art. 9 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72 «Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati»);

b) all'art. 4 della legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 (Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici. Istituzione del registro regionale delle istituzioni di volontariato);

c) all'art. 3 della legge regionale 24 novembre 1997, n. 87 (Disciplina dei rapporti tra le cooperative sociali e gli enti pubblici che operano nell'ambito regionale).

3. Per la rappresentanza delle associazioni dei disabili di cui all'art. 2, comma 1 lettera *e)*, il Presidente del Consiglio regionale invita le associazioni maggiormente rappresentative, individuate secondo i criteri e le modalità di cui agli articoli 101, 102, 105 e 108 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 «Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro»), a designare i propri rappresentanti.

4. I componenti della Conferenza sono nominati dal Consiglio regionale. La Conferenza può essere comunque costituita quando siano stati designati almeno nove membri.

5. Uno stesso organismo non può avere più di un rappresentante all'interno della Conferenza.



Art. 4.

Organizzazione e funzionamento

1. La Conferenza si riunisce in almeno tre sessioni annuali.
2. La prima seduta della Conferenza è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio regionale.
3. Nella prima seduta, la Conferenza provvede ad eleggere il Presidente e due Vicepresidenti scelti tra i suoi membri. L'elezione avviene a maggioranza dei componenti nominati.
4. Il Presidente ed i Vicepresidenti costituiscono l'Ufficio di presidenza.
5. Su proposta del Presidente, la Conferenza adotta, a maggioranza dei componenti nominati, un regolamento interno che disciplina le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute e le procedure interne di funzionamento e di organizzazione dei lavori. Prima dell'approvazione, la proposta di regolamento interno è trasmessa all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale che può formulare eventuali osservazioni per i profili attinenti al raccordo procedurale e funzionale tra Conferenza e Consiglio regionale.

Art. 5.

Validità delle sedute e delle deliberazioni

1. La Conferenza si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei componenti nominati. Gli atti proposti sono approvati col voto favorevole della maggioranza dei partecipanti al voto.
2. Si intende che abbiano partecipato al voto i componenti che hanno espresso voto favorevole o contrario o che si sono astenuti.
3. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. La Conferenza allega alle proprie deliberazioni eventuali relazioni di minoranza redatte a cura del componente o dei componenti della Conferenza dissenzienti.

Art. 6.

Funzioni

1. La Conferenza:
 - a) presenta al Consiglio regionale proposte ai fini della formazione degli atti di programmazione, nelle materie di sua competenza, anche mediante l'approvazione di specifici documenti;
 - b) produce, autonomamente e su richiesta del Consiglio regionale, studi e ricerche nelle materie di competenza, in particolare ai fini della relazione di cui alla lettera e);
 - c) esprime parere obbligatorio sugli atti di programmazione economica, sociale e territoriale, generale e settoriale, di competenza del Consiglio regionale;
 - d) esprime parere obbligatorio sulle proposte di legge istitutive o modificative di atti della programmazione regionale;

e) svolge verifiche sugli esiti delle politiche regionali, con specifico riferimento al loro impatto sulla vita sociale e sul ruolo dei soggetti sociali in Toscana, definendo a tal fine un programma d'intesa con l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e presenta annualmente al Consiglio regionale la relazione sulla verifica degli esiti delle politiche regionali;

f) organizza annualmente, in collaborazione con il Consiglio regionale, la conferenza sullo stato delle autonomie sociali in Toscana, illustrando in quella sede la relazione sullo stato delle autonomie sociali in Toscana; la conferenza sullo stato delle autonomie sociali in Toscana è organizzata in modo da assicurare la più ampia partecipazione dei soggetti espressivi delle autonomie sociali toscane.

2. La Conferenza organizza i propri lavori sulla base di un programma annuale di attività, approvato ai sensi del regolamento interno e comunicato all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

Art. 7.

Procedure

1. Il regolamento interno del Consiglio regionale disciplina le procedure per la presentazione e l'esame delle proposte, degli studi e ricerche e delle relazioni di cui all'art. 6 comma 1, lettere a), b), e), ed f), e per l'espressione dei pareri obbligatori di cui all'art. 6, comma 1, lettere e) e d).

Art. 8.

Autonomia operativa e strumenti di supporto

1. Il Consiglio regionale garantisce alla Conferenza l'autonomia e le risorse necessarie allo svolgimento delle sue funzioni e, in particolare, definisce, nell'ambito della propria dotazione organica e di bilancio, le risorse umane, finanziarie e strumentali da assegnare alla Conferenza stessa.

2. La Conferenza si avvale, per i propri studi e ricerche, dei dati e delle documentazioni prodotti da osservatori, consulte, consigli o altri organismi comunque denominati, istituiti dalle leggi regionali; a tal fine la Conferenza può promuovere sessioni o gruppi di lavoro congiunti con tali organismi.

3. La Conferenza, per la propria attività di ricerca e studio, può avvalersi, mediante le risorse finanziarie assegnate, della collaborazione delle università che hanno sede in Toscana, dell'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET) e dell'Agenzia regionale di Sanità (ARS).

Art. 9.

Rimborso spese

1. Ai componenti della Conferenza spetta il rimborso, nella misura prevista per i dirigenti regionali, delle spese di vitto, alloggio e trasporto effettivamente sostenute per gli spostamenti effettuati nello svolgimento delle attività istituzionali.

2. A favore dei componenti disabili, il rimborso delle spese si estende all'uso del mezzo proprio.



Art. 10.

Incompatibilità

1. I componenti della Conferenza sono soggetti, oltre alle incompatibilità previste dall'art. 11 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), alle seguenti incompatibilità:

- a) membro dei consigli e delle giunte regionale, provinciali e comunali;
- b) componente di organi esecutivi di partiti e di movimenti politici, a livello nazionale, regionale e provinciale;
- c) dipendente della Regione.

Art. 11.

Dimissioni, decadenza e sostituzione dei componenti

1. Le dimissioni dei componenti della Conferenza sono presentate al Presidente del Consiglio regionale e, per conoscenza, al Presidente della Conferenza.

2. Il componente della Conferenza che non partecipa, senza giustificato motivo tempestivamente comunicato al Presidente della Conferenza, a quattro sedute consecutive ovvero ad un numero di sedute superiore alla metà di quelle effettuate nel corso dell'anno solare, è dichiarato decaduto dal Consiglio regionale su proposta dell'Ufficio di presidenza della Conferenza.

3. Qualora si debba procedere alla sostituzione di un componente della Conferenza per dimissioni, decadenza o altra causa, il Consiglio regionale provvede alla nomina sulla base di altra proposta di candidatura della stessa associazione, cooperativa o organismo il cui rappresentante deve essere sostituito.

4. In mancanza di una proposta di candidatura della stessa associazione, cooperativa o organismo, il Consiglio regionale provvede alla sostituzione ai sensi dell'art. 17 della l.r. 5/2008, anche in deroga all'art. 2, comma 1.

Art. 12.

Norma finale

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applica la l.r. 5/2008.

Art. 13.

Norma transitoria

1. Il capo IX del regolamento interno del Consiglio regionale 27 gennaio 2010, n. 12 (Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale), è adeguato alle previsioni della presente legge entro centottanta giorni dalla sua entrata in vigore.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 si applicano a decorrere dalla X legislatura.

Art. 14.

Norma finanziaria

1. Agli oneri finanziari derivanti dalla presente legge, decorrenti dall'anno 2014, si fa fronte con gli stanziamenti previsti nel bilancio del Consiglio regionale sul capitolo/articolo 34/01 «Rimborso spese componenti COPAS».

Art. 15.

Abrogazioni

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

- a) legge regionale 4 aprile 2007, n. 20 (Disciplina della Conferenza permanente delle autonomie sociali);
- b) legge regionale 27 luglio 2007, n. 44 (Modifiche alla legge regionale 4 aprile 2007, n. 20 «Disciplina della Conferenza permanente delle autonomie sociali»);
- c) articoli 79, 80, 81, 82 della legge regionale 21 marzo 2011, n. 10 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2011).

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 15 aprile 2014

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta dell'8 aprile 2014.

14R00203





MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agazia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)* - annuale € **302,47**
(di cui spese di spedizione € 74,42)* - semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)* - annuale € **86,72**
(di cui spese di spedizione € 20,95)* - semestrale € **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 4 0 5 3 1 *



€ 2,00